

## ... .. cosa significa Decreto penale di condanna ?

→ Il **procedimento per decreto penale di condanna** si caratterizza per l'assenza del contraddittorio e l'emissione di un decreto penale di condanna *inaudita altera parte* (senza che il soggetto sia stato preventivamente convocato e sentito sui fatti contestati), su richiesta del P.M., quando all'imputato deve essere applicata solo una pena pecuniaria; vengono a mancare, pertanto, sia l'Udienza Preliminare che il Dibattimento; **con la richiesta di decreto penale il P.M. esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei confronti dell'indagato che, da tale momento, acquisisce la qualità di imputato.**

Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela (se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi), il P.M., quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al G.I.P. richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena; **Il P.M. può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.**

Il G.I.P., quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di N.D.P. (non doversi procedere), restituisce gli atti al P.M.; del decreto penale è data comunicazione al querelante; **il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.**

il P.M., anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato (**vedi parte dedicata all'oblazione**): se l'oblazione si conclude con il pagamento, nel caso in cui non sia stata ancora presentata dal P.M. richiesta di decreto penale o non sia stata diversamente formulata l'imputazione, il P.M. chiede l'archiviazione (salve indagini per altri reati), altrimenti il G.I.P. emette sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato.

Ritornando al procedimento per decreto, se il Giudice accoglie la richiesta del P.M. di decreto, emette **decreto penale di condanna**, avverso il quale l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono presentare opposizione nel termine di gg. 15 dalla notifica del decreto stesso; con l'atto di opposizione, l'imputato può richiedere il **giudizio immediato, il giudizio abbreviato o il patteggiamento**; la richiesta di giudizio immediato comporta il passaggio diretto del fascicolo processuale al Dibattimento per il giudizio di 1° grado; la richiesta di abbreviato o patteggiamento comporta la definizione del giudizio di 1° grado con sentenza presso la medesima Sezione GIP-GUP (con sentenza di condanna per il patteggiamento ed in rito abbreviato di condanna o proscioglimento).

**Contestualmente all'atto di opposizione di cui sopra e nei casi di legge (vedi parte dedicata all'oblazione), l'imputato può presentare richiesta di oblazione**, che - se accolta dal Giudice - determina la definizione in 1° grado presso la Sezione GIP-GUP, con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato; in alternativa, **unitamente all'atto di opposizione di cui sopra e nei casi di legge (vedi parte dedicata alla sospensione con messa alla prova), l'imputato può presentare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova**, che - se accolta dal Giudice e se la messa alla prova ha esito positivo - determina la definizione in 1° grado con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, presso la Sezione GIP-GUP oppure presso la Sezione del Dibattimento Penale.

Con la richiesta di decreto penale di condanna, il P.M. può chiedere (come sopra già illustrato) l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale; ne consegue che con il decreto di condanna il G.I.P. applica la pena nella misura richiesta dal P.M. indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena nei casi di legge e dichiara, altresì, la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria nei casi di legge.

Con l'emissione del decreto penale di condanna, qualora agli atti non risulti già nominato, il Giudice provvede alla nomina di un difensore di ufficio, ma l'imputato può in qualsiasi momento nominare un proprio difensore di fiducia (al massimo due).

**Nel caso in venga pronunciato decreto penale di condanna a carico di più persone imputate dello stesso reato**, l'esecuzione del decreto rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione, fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione proposta dagli altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile.

In tale ipotesi, nel momento in cui il giudizio conseguente all'opposizione si conclude con condanna definitiva, si procede all'esecuzione del D.P. (precedentemente sospesa) nei confronti dei condannati non opposenti; viceversa, se il giudizio conseguente all'opposizione si conclude con sentenza che proscioglie l'opponente perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il G.I.P. revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.

Infine, se l'opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione.

**In mancanza di opposizione, il decreto di condanna diventa esecutivo;** al fine di evitare che sia sollevata opposizione, è prevista la possibilità che il PM chieda, come sopra già illustrato, l'applicazione di una pena ridotta sino alla metà rispetto al minimo edittale; ma il carattere premiale del decreto di condanna è dato anche dal fatto che esso **non comporta, divenuto irrevocabile, la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie, né ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo;** tuttavia, si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati; il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole; in questo caso, si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

<b>DECRETO PENALE di CONDANNA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Definizione del giudizio di 1° grado presso la Sezione GOP-GUP, con decreto di condanna, in caso di omessa opposizione.</li><li>▶ Opposizione con richiesta dell'imputato di giudizio immediato e conseguente trasmissione del fascicolo alla Sezione del Dibattimento, per la celebrazione del giudizio di 1° grado.</li><li>▶ Opposizione con richiesta dell'imputato di abbreviato o patteggiamento e conseguente definizione del giudizio di 1° grado presso la Sezione GIP-GUP, con sentenza di condanna per il patteggiamento ed in abbreviato di condanna o proscioglimento.</li><li>▶ Contestualmente all'atto di opposizione di cui sopra, l'imputato può presentare - nei casi di legge - richiesta di oblazione, che - se accolta dal Giudice - determina la definizione in 1° grado presso la Sezione GIP-GUP, con sentenza di NDP per estinzione del reato per oblazione.</li><li>▶ Unitamente all'atto di opposizione di cui sopra, l'imputato può presentare - nei casi di legge - richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, che - se accolta dal Giudice e se la messa alla prova ha esito positivo - determina la definizione in 1° grado con sentenza di NDP per estinzione del reato.</li></ul>
---------------------------------------	--